



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI**

**Direzione Generale**

Dirigente: Dott. Aldo URRU



**Regolamento per l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati a far parte del Collegio Consultivo  
Tecnico ex art. 215 del D.lgs. 36/2023**

**IL RETTORE**

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il D.lgs. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare, dall'art. 215, comma 1 e dal relativo allegato V.2, che disciplinano la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti;
- VISTE** le delibere del 28 novembre 2023 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole al Regolamento per l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati a far parte del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 del D.lgs. 36/2023;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento al fine di disciplinare l'istituzione e la gestione di un elenco di soggetti qualificati ad essere nominati, per parte dell'Ateneo, componenti del Collegio Consultivo Tecnico

**DECRETA**



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI**



**ART. 1** - È emanato il “*Regolamento per l’istituzione di un elenco di soggetti qualificati a far parte del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 del D.lgs. 36/2023*”.

**ART. 2** - Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

*Visto il Direttore Generale*

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
*(sottoscritto digitalmente)*



## Sommario

<b>Regolamento per l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati a far parte del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 del D.lgs. 36/2023</b> .....	4
<b>Articolo 1 – Premessa</b> .....	4
<b>Articolo 2 – Finalità</b> .....	4
<b>Articolo 3 – Ambito oggettivo di applicazione</b> .....	4
<b>Articolo 4 – Struttura dell'Elenco</b> .....	4
<b>Articolo 5 – Soggetti ammessi</b> .....	5
<b>Articolo 6 – Requisiti reputazionali e di onorabilità</b> .....	5
<b>Articolo 7 – Requisiti professionali</b> .....	6
<b>Articolo 8 – Ipotesi di incompatibilità dei membri e del presidente</b> .....	8
<b>Articolo 9 – Avviso pubblico</b> .....	9
<b>Articolo 10 – Modalità di iscrizione</b> .....	9
<b>Articolo 11 – Formazione e aggiornamento dell'Elenco - Durata dell'iscrizione</b> .....	10
<b>Articolo 12 – Cancellazione dall'Elenco</b> .....	10
<b>Articolo 13 – Rotazione</b> .....	11
<b>Articolo 14 – Criteri di selezione, dichiarazioni e compensi per i singoli incarichi</b> .....	11
<b>Articolo 15 – Pubblicità e comunicazioni</b> .....	11
<b>Articolo 16 – Trattamento dei dati personali</b> .....	12
<b>Articolo 17 – Norme di Rinvio</b> .....	12
<b>Articolo 18 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità</b> .....	13



## **Regolamento per l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati a far parte del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 del D.lgs. 36/2023**

### **Articolo 1 – Premessa**

1. Il presente Regolamento istituisce un Elenco di Soggetti qualificati ad essere nominati quali componenti del Collegio consultivo tecnico (di seguito anche CCT) previsto dall'art. 215, comma 1, del D.lgs. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici, nel seguito "Codice"), dal relativo Allegato V.2, dalle Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, (G.U. n. 55 del 7 marzo 2022) e s.m.i e dalle altre norme in materia.
2. Il Collegio consultivo tecnico ha lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.

### **Articolo 2 – Finalità**

1. Il presente Regolamento fissa i criteri per l'iscrizione nell'Elenco dal quale l'Università degli Studi di Cagliari (nel seguito "Università" o "Ateneo" o "Amministrazione" o "UniCA") potrà attingere i componenti del CCT, stabilisce le modalità di utilizzo dello stesso e le relative procedure di aggiornamento.
2. L'Elenco ha lo scopo di permettere di individuare in piena trasparenza, celermente e senza ulteriori pubblicazioni di avvisi, i componenti idoneamente qualificati a far parte del Collegio consultivo tecnico.

### **Articolo 3 – Ambito oggettivo di applicazione**

1. L'ambito oggettivo di applicazione dell'Elenco è riferito tanto ai Collegi consultivi tecnici da costituire sia per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, quanto alle forniture e ai servizi, affidati dalla data di entrata in vigore del DL 16 luglio 2020, n. 76, i primi, alla data di entrata in vigore del D. Lgs 36/2023, i secondi.

### **Articolo 4 – Struttura dell'Elenco**

1. L'Elenco è strutturato in sezioni sulla base dei seguenti profili professionali:  
SEZIONE 1 – Profilo: Ingegneri;  
SEZIONE 2 – Profilo: Architetti;  
SEZIONE 3 – Profilo: Giuristi;  
SEZIONE 4 – Profilo: Economisti;
2. L'iscrizione nelle diverse sezioni viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti nella domanda di iscrizione.



3. I richiedenti potranno specificare nella domanda l'interesse a ricoprire anche il ruolo di Presidente.

#### **Articolo 5 – Soggetti ammessi**

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco i soggetti-persone fisiche indicati nell'art. 1, comma 1, del presente Regolamento.

#### **Articolo 6 – Requisiti reputazionali e di onorabilità**

1. I soggetti richiedenti l'iscrizione in elenco per divenire affidatari dell'incarico di componente UniCA del CCT devono essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità.

##### RICHIEDENTI ISCRIZIONE AL RUOLO DI COMPONENTE - INTERNI A UniCA

2. Le funzioni di componente UniCA del CCT non possono essere assunte da soggetti interni all'Università che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

3. Le funzioni di componente UniCA del CCT non possono essere assunte da soggetti interni all'Amministrazione nei cui confronti sia stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria; nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto, salvi gli effetti della riabilitazione; che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa; che siano incorsi in sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, e/o che abbiano in corso procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità rispetto alla censura.

4. Resta salva la discrezionalità dell'Ateneo di non assegnare le funzioni di componente del CCT qualora sussistano motivi di opportunità.

5. I componenti interni UniCA del CCT devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità fin dalla data di iscrizione e per tutta la durata dell'incarico.

##### RICHIEDENTI ISCRIZIONE AL RUOLO DI COMPONENTE - ESTERNI A UniCA E RICHIEDENTI ISCRIZIONE AL RUOLO DI PRESIDENTE

6. Le funzioni di componente esterno a UniCA del CCT (sia che si tratti di professionisti individuati quali componenti UniCA del CCT, sia che si tratti di componenti designati



dall'Impresa) e di presidente non possono essere assunte da soggetti nei cui confronti sia stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria o comunque per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto, salvi gli effetti della riabilitazione; che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa.

#### **Articolo 7 – Requisiti professionali**

1. Possono iscriversi, rispettivamente per i profili "Ingegneria", "Architettura", "Giuridico" ed "Economico" i soggetti-persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti professionali previsti nelle LINEE GUIDA:

##### PER INCARICO DI PRESIDENTI

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso



amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

#### PER INCARICO DI COMPONENTI

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;



c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

#### **Articolo 8 – Ipotesi di incompatibilità dei membri e del presidente**

1. Non può assumere l'incarico di componente del CCT colui che:
  - a) ha svolto o svolge per conto di UniCa, o per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
  - b) ha un interesse diretto nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, o tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
  - c) si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del Codice;
  - d) si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
  - e) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
  - f) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 76/2020.
2. Non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 1 ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di riconsulenza di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 c.p.c.
3. Fermo quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:
  - a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001;
  - b) ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
4. È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.



5. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'intero incarico.
6. Rimane fermo che i componenti del CCT, incluso il presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro, né rivestire l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto lo stesso affidamento.

#### **Articolo 9 – Avviso pubblico**

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico dell'Università, indicante i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
2. L'avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti ed ulteriore opportuna divulgazione.

#### **Articolo 10 – Modalità di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione è presentata mediante appositi modelli o *form* predisposti dall'Università e deve essere firmata digitalmente dal richiedente.
2. In fase di costituzione dell'Elenco, fermo il carattere aperto dello stesso, è indicato nell'avviso un primo termine di scadenza per la presentazione delle domande. Le domande presentate entro e non oltre detta scadenza saranno esaminate, anche a campione, in sede di istruttoria d'ufficio, per verificarne la regolarità e completezza documentale, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. Nella domanda devono essere indicati i dati identificativi del richiedente libero professionista o dipendente pubblico, la/le sezione/i in cui si richiede l'iscrizione, fermo restando che le indicazioni fornite dovranno essere coerenti tra di loro e rispetto al *curriculum* professionale, depurato dei dati e delle informazioni non necessarie ai fini della valutazione dell'esperienza professionale richiesta.
4. L'interessato dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti professionali nello specifico settore di interesse, oltre che di quelli reputazionali e di onorabilità.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito dall'Università prima della nomina per lo specifico incarico a componente del CCT.
6. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.
7. I Professionisti non conseguono dall'iscrizione in Elenco alcun diritto ad essere nominati quali componenti di Collegi consultivi tecnici.



### **Articolo 11 – Formazione e aggiornamento dell’Elenco - Durata dell’iscrizione**

1. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti ai profili di cui all’art. 4, comma 1, del presente regolamento, assegnando i richiedenti, secondo un criterio cronologico di ricezione della relativa domanda all’indirizzo PEC dell’Università, alle sezioni di afferenza. Le liste formate per ciascun profilo non costituiscono graduatorie, né attribuiscono punteggi o altre classificazioni di merito.
2. Eventuali adeguamenti alla normativa o modifiche possono essere apportati all’Elenco con le medesime procedure e formalità adottate per la costituzione dello stesso.
3. L’Elenco non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento dell’Università.
4. L’Elenco è aperto e viene aggiornato con periodicità semestrale decorrente dalla scadenza prevista per la sua costituzione ed integrato, sulla base delle domande di iscrizione pervenute successivamente alla prima scadenza e a seguito della presentazione di atti integrativi delle domande, al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. È comunque onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente ogni successiva variazione circa i dati e i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione. Le nuove domande e integrazioni saranno esaminate, anche a campione e gli aggiornamenti semestrali saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.
5. L’università si riserva di far luogo ad aggiornamenti con cadenza inferiore al semestre, dandone opportuno avviso contenente l’indicazione del termine entro il quale saranno prese in considerazione le domande pervenute ai fini dell’aggiornamento.  
L’elenco costituito o aggiornato diviene efficace il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

### **Articolo 12 – Cancellazione dall’Elenco**

1. È causa di decadenza automatica dall’Elenco:
  - a) la carenza di uno o più requisiti di iscrizione all’Elenco;
  - b) l’accertata difformità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato;
  - c) il sopravvenire di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.L’Università procede alla cancellazione dall’elenco:
  - su formale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato;
  - nel caso di rinuncia per due volte ad un incarico conferito;
  - nel caso di accertata grave negligenza o malafede, o grave errore o inadempienza nello svolgimento di un incarico affidato.
2. Nei casi di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, l’interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dall’avvenuta cancellazione.



### **Articolo 13 – Rotazione**

1. L'incarico di membro del CCT deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il dirigente tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio.

Fermo restando il principio di cui al punto 1, nel caso di affidamenti aventi ad oggetto opere pubbliche o forniture e servizi di elevata complessità che richiedono esperienza e particolari competenze professionali, l'amministrazione può nominare componenti del CCT i professionisti iscritti di documentata esperienza anche in deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata motivazione.

2. Resta fermo che ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

### **Articolo 14 – Criteri di selezione, dichiarazioni e compensi per i singoli incarichi**

1. L'incarico di componente del Collegio consultivo tecnico non è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica. La nomina avverrà con provvedimento motivato, adottato dall'Amministrazione nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza di cui al D. lgs 33/2013, della parità di trattamento e di non discriminazione, di compatibilità e di moralità, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'appalto, della tipologia di Collegio consultivo tecnico cui l'incarico è riferito, dell'oggetto dell'appalto o concessione o P.P.P., delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento, risultanti dai curricula.

2. Al fine dell'iscrizione in elenco il richiedente si impegna fin da subito a dichiarare, prima e ai fini dell'accettazione dell'eventuale incarico, l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità e di astensione, nonché a rendere la dichiarazione di *pantouflage*, prevista dall'art. 53 comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 (si rimanda all'art. 1 comma 3 dell'Allegato V.2 del Codice).

3. Resta fermo che le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse alla candidatura, o in sede di iscrizione all'elenco, sono soggette a controllo da parte dell'amministrazione che ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse o che ha richiesto la designazione del presidente.

4. La determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio consultivo tecnico verrà effettuata ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 del Codice) ed in relazione allo specifico incarico.

### **Articolo 15 – Pubblicità e comunicazioni**

1. La nomina a membro del CCT è soggetta a pubblicità ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 36/2023 e in conformità con l'ordinamento dell'Università.



2. È, altresì, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale di Ateneo il nominativo e i riferimenti del titolare del potere sostitutivo tenuto ad attivarsi nell'ipotesi in cui decorrano i termini per la costituzione del CCT.
3. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la composizione del Collegio.
4. Le comunicazioni saranno valide anche se rese note soltanto mediante avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Università.

#### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

1. In conformità al Reg. 2016/679/UE (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate all'Università degli Studi di Cagliari per effetto del presente regolamento, sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco e ai procedimenti ad esso collegati e ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione).
2. L'informativa CITTADINI e le ulteriori indicazioni sono pubblicate sul sito Privacy di Ateneo [Privacy | Università degli Studi di Cagliari \(unica.it\)](https://www.unica.it/privacy).
3. Si specifica che i dati raccolti potranno essere comunicati ai componenti del Collegio nominati dalle parti al fine di individuare il Presidente del Collegio e ad altri soggetti, enti e amministrazioni che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dal Codice e dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione e gestione dell'Elenco, incluse le pubblicazioni relative ai singoli CCT costituiti. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Elenco e alle eventuali successive nomine.
5. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32, della L. 190/2012; art. 35 del D.lgs. n. 33/2013; art. 20 del D.lgs. n. 36/2023), i soggetti che presentano domanda di iscrizione all'elenco prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Università nella sezione Amministrazione Trasparente.
6. Con l'istanza di iscrizione all'Elenco, gli interessati esprimono, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento dei dati personali, anche giudiziari e relativi alla competenza tecnico professionale.

#### **Articolo 17 – Norme di Rinvio**

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi della normativa vigente pro tempore, assenti le nuove linee guida citate dall'art. 1, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.lgs 36/2023.
2. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.



Qualora le norme sopravvenienti richiedano la materiale modifica/integrazione del regolamento, l'Università procederà in tal senso.

3. Per quanto non previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 18 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità**

1. In considerazione di quanto in premessa, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

2. La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.